

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

XXXIV.

SEDUTA DI VENERDÌ 22 GENNAIO 1960

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RICCIO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	321
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
QUINTIERI ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose (<i>Urgenza</i>). (208)	321
PRESIDENTE	321, 324, 325, 326 327, 328, 329
COLITTO	329
ELKAN, <i>Relatore</i>	321, 324, 325, 326
FERRI	322, 323, 324, 325, 326, 327
QUINTIERI	323, 324, 326, 327, 328, 329
RUSSO SPENA	327
SANNICOLÒ	322, 323, 328
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	325, 327, 328, 329
VERONESI	328
VILLA GIOVANNI	324
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Distribuzione di grano a categorie di bisognosi (<i>Urgenza</i>). (1882)	332
PRESIDENTE	332
RUSSO SPENA, <i>Relatore</i>	332
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	332
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	333

La seduta comincia alle 9,45.

GASPARI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della precedente seduta.
(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la presente seduta i deputati: Iotti Leonilde, Nanni, Viviani Luciana e Rampa sono rispettivamente sostituiti dai deputati: Leone Francesco, Angelini Ludovico, Caponi e Pavan.

Domando alla Commissione di essere autorizzato a chiedere alla Presidenza della Camera il passaggio in sede legislativa delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Villa Ruggero ed altri: « Modificazione degli articoli 12 e 15 della legge 13 marzo 1958, n. 365, concernente l'Opera nazionale per gli orfani di guerra » (107) nonché dei deputati Cecati ed altri: « Determinazione della popolazione legale dei comuni e delle province » (443).

Se non vi sono osservazioni ritengo che così possa restare stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: Provvedimenti a favore delle famiglie numerose. (Urgenza) (208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Quintieri ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208).

L'onorevole Elkan è pregato di riferire sullo stato della discussione del provvedimento.

ELKAN, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! Come loro ricorderanno si-

n'ora abbiamo approvato gli articoli dall'1 all'8 compreso. Il Comitato ristretto ha cercato di trovare una via d'intesa alle divergenti tesi relative alle agevolazioni finanziarie ed ha redatto un testo concordato dei successivi articoli.

L'articolo 9 è stato così formulato: « I contribuenti aventi effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, in aggiunta alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, ed alle altre previste dalle vigenti leggi, hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire 4 milioni.

Tale esenzione compete nel caso che il reddito complessivo della famiglia, accertato ai fini dell'imposta complementare, non superi i 10 milioni di lire ».

SANNICOLÒ. Noi, del gruppo del partito comunista italiano, non eravamo contrari a queste provvidenze, pur avendo una serie di preoccupazioni: in primo luogo che non si ripetesse l'incitamento allo sviluppo demografico, e questa preoccupazione è caduta; in secondo luogo, che le agevolazioni fiscali non tenessero conto delle condizioni economiche e sociali del contribuente. Questa nostra richiesta è indubbiamente soddisfatta dal nuovo testo elaborato dal Comitato ristretto nella formulazione di cui ha dato lettura il Relatore. Io, però, ho già detto all'onorevole Quintieri, proponente, ed all'onorevole Relatore che avrei preferito un testo diversamente formulato per collegare maggiormente le agevolazioni alle condizioni economiche e sociali del contribuente. Ho fatto, però, presente al Relatore che non avrei insistito su questo punto e che mi sarei rimesso al parere della Commissione.

Sarei, pertanto, del parere di aggiungere al secondo capoverso, il seguente inciso: « queste agevolazioni competono nel caso in cui il reddito non sia superiore ai 10 milioni e, comunque, classificabile agli effetti della ricchezza mobile in categoria A ».

Se la Commissione volesse accettare questo emendamento potremmo arrivare subito ad una conclusione. In ogni modo mi rimetto alla decisione che sarà presa.

FERRI. Debbo manifestare tutte le mie perplessità per questo nuovo testo che ci viene ora proposto. Si tratta, cioè, di una esenzione dall'imposta terreni e fabbricati, se ho ben capito, fino ad un massimo di 4 milioni di lire !

Ora, qui s'impongono alcune osservazioni, specialmente per quanto riguarda l'imposta terreni. Questa esenzione, avendo riferimento ad un requisito di carattere personale del contribuente, diventa una innovazione rispetto al sistema generale attualmente in vigore e male vi si concilia. Il sistema — che secondo me dovrebbe essere modificato — è quello che è. Io sarei favorevolissimo ad una legge che trasformasse l'imposta terreni da quella che è oggi in un'imposta personale da applicarsi anno per anno sul reddito denunciato dal contribuente, dando così la possibilità di appor- tarvi un abbattimento alla base, analogamente a quanto vien fatto per la ricchezza mobile.

La seconda osservazione è questa: l'esonero per un importo di 4 milioni di lire è ingente, perché, oggi come oggi, questo particolare reddito si calcola moltiplicando per tre l'imponibile catastale tecnicamente rilevato; sistema che si usa per determinare il reddito dei terreni per l'imposta complementare. Ora, si comprende benissimo che questo sistema darebbe luogo a cifre enormi qualora fosse così calcolato, perché tutti sanno che il reddito dei terreni, quanto meno ai fini della imposta complementare, gode di un privilegio. Infatti oggi è moltiplicato per tre l'imponibile catastale del 1939, rivalutato soltanto per 12, e si hanno cioè delle cifre, assai più basse. Quindi la cifra di 4 milioni di lire corrisponde ad una proprietà ingente almeno con riferimento alle zone ch'io conosco. Mi pare, quindi, un limite assolutamente troppo elevato. Mi dichiaro, pertanto, perfettamente contrario a questa parte dell'emendamento che riguarda l'esenzione dall'imposta terreni. Secondo me, agevolazioni in questa materia possono essere concesse soltanto nel caso di una revisione della struttura dell'imposta stessa; fintanto che questa rimane com'è attualmente, cioè un'imposta reale, non vedo come si possa trasformarla con questa legge in una imposta personale.

SANNICOLÒ. E nel caso la si riferisse unicamente ai coltivatori diretti ?

FERRI. Credo, comunque, che ci voglia una norma che preveda un abbattimento alla base per i coltivatori diretti, così come avviene, ad esempio, per gli artigiani, o per altri redditi, indipendentemente dalla famiglia numerosa o meno. Se questa innovazione dovesse essere una breccia per favorire i coltivatori diretti sarei anche favorevole; ma questa norma, in questa legge, favorirebbe soltanto famiglie principesche che hanno anche altre aziende ! Quattro milioni è una cosa grossa con i redditi catastali del 1939 moltiplicati per 36 !

QUINTIERI. Con la legislazione vigente, che discende dalla prima legge del 1928 (14 giugno 1928, n. 1312) aggiornata fino al 1946 (decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 87), si dà già sin dal 1928 un abbattimento alla base di 100 mila lire per qualsiasi reddito. Ora, noi, con questa legge attuiamo un abbattimento alla base analogamente a quanto è stato fatto con la legge Tremelloni, ove i redditi di ricchezza mobile, redditi agrari e complementare, sono stati aggiornati da 100 mila lire a 4 milioni. Di più, per iniziativa del collega, onorevole Sannicolò, abbiamo escluso i partecipanti a redditi superiori ai 10 milioni, accertabili ai fini della complementare. Il che vuol dire esenzione per le famiglie di media abbienza, perché le altre superano certamente questo reddito complessivo di 10 milioni ai fini della complementare. Credo, quindi, che l'onorevole collega sia stato accontentato; infatti chiedeva un abbattimento alla base per le famiglie che non abbiano un forte reddito. Cioè, adesso, portiamo l'esenzione ai 4 milioni, in analogia a quanto è stato fatto nel 1956 per le famiglie che non superano con la complementare un cospice di 10 milioni.

FERRI. Potrei anche dichiararmi appagato dalle precisazioni dell'onorevole Quintieri, nonché il problema che io ho posto non è stato risolto. Io non dico, infatti, che sia eccessiva la cifra di 4 milioni, ma che diventa eccessiva considerato il sistema con il quale si calcolano questi 4 milioni. Se si trattasse di un'altra materia, in cui c'è una denuncia ed il successivo accertamento del fisco, saremmo d'accordo. Ma, un reddito come questo, calcolato come oggi lo si calcola, moltiplicando per 36 l'imponibile del 1939, significa qualche cosa come il doppio se non il triplo del reale. Per me, quindi, la cifra di 4 milioni è eccessiva e chiedo sia portata a 2. In realtà già con questo limite si attua un'esenzione più che sovrabbondante.

Vorrei un altro chiarimento. Nel nuovo testo dell'articolo si parla di « imposte ». S'intendono comprese anche le sovrimposte?

QUINTIERI. No, le sovrimposte sono escluse.

SANNICOLÒ. Il chiarimento richiesto dall'onorevole Ferri richiama alla mia attenzione un fatto: agli effetti della complementare come viene calcolata l'incidenza del reddito dei terreni? Il reddito dominicale del 1939 viene moltiplicato per 12 e rimoltiplicato per 3. Ma, in effetti, la svalutazione della lira è stata di 60 o 70 volte, quindi saremmo appena vicini alla metà, mentre tutte le altre imposte tengono conto della svalutazione reale della moneta.

Ecco, perché, facevo la proposta di riferirci soltanto ai coltivatori diretti e lasciare da parte il reddito.

Tuttavia, mi pare che l'effetto di una adeguata rivalutazione lo otteniamo lo stesso se riduciamo l'abbattimento dei redditi a due milioni di lire anziché a quattro.

FERRI. Io vorrei portare i dieci milioni della complementare a cinque milioni di lire.

QUINTIERI. Da quello che hanno detto gli onorevoli Ferri e Sannicolò, la rivalutazione data dalla moltiplicazione prima per 12 e poi per 3 vale ai fini della complementare. Quindi, caso mai, dovremmo occuparci dei 10 milioni della complementare e non dei quattro milioni del reddito. Ed anche se dovessimo occuparci di una cifra e dell'altra, la rivalutazione sarebbe da 1 a 36, mentre nella legge è da 1 a 40; quindi non saremmo molto lontani.

FERRI. Ha ragione l'onorevole Quintieri quando dice che il coefficiente 3 si applica ai fini della complementare; ma questo aggrava le mie preoccupazioni, perché la legge potrebbe essere interpretata nel senso che i 4 milioni di lire si riferiscono all'attuale reddito catastale, il che significa peggiorare di tre volte l'inconveniente da me denunciato. Si potrebbe obiettare che la legge prevede il coefficiente 3 per calcolare il reddito ai fini della complementare ma, siccome qui si parla di redditi di terreni, questi redditi andrebbero calcolati prendendo l'imponibile attuale, quindi si avrebbe il solo coefficiente di 12 rispetto al 1939.

QUINTIERI. Cominciamo a discutere della complementare ai fini di determinare il paragone. La complementare non è riferita soltanto al reddito dei terreni ma a tutti i redditi; quindi questo dato di fatto ci scarica la coscienza. Quanto al reddito accertato per l'imposta terreni, noi siamo perfettamente d'accordo che intendiamo il reddito effettivo.

FERRI. Il nostro sistema tributario non conosce un reddito effettivo, ma conosce soltanto il reddito catastale moltiplicato per 3 agli effetti della complementare.

QUINTIERI. Nessuna difficoltà che agli effetti dell'imposta terreni si tenga conto del reddito effettivo, perché noi vogliamo il giusto e non l'ingiusto.

FERRI. Ma si creerebbe qualche cosa di nuovo soltanto a questo fine. Io sarei favorevole a rivoluzionare il sistema, ma ai fini generali, non soltanto per questo beneficio che intendiamo stabilire a favore delle famiglie numerose.

QUINTIERI. Si possono differenziare i due termini di abbattimento. Per conto mio ade-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

risko alla proposta di fissare per i terreni il limite di 2 milioni di lire e per i fabbricati il limite di 4 milioni di lire. Per la complementare il limite di lire 10 milioni è un limite modesto.

Si potrebbe dire: « I contribuenti ...hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini dell'imposta terreni in modo da mandare esente un reddito complessivo di due milioni... ».

FERRI. Bisogna aggiungere: « calcolato con gli stessi criteri della complementare », altrimenti bisognerebbe ridurre i 2 milioni di lire a mezzo milione.

QUINTIERI. Sono d'accordo di fare riferimento alla complementare. Poi si dovrebbe continuare: « ...e per i fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di 4 milioni di lire ».

FERRI. Ma anche questo emendamento è sbagliato perché, in realtà, questa riduzione sull'imponibile si effettua ai fini dell'imposta terreni e non ai fini dell'imposta complementare. Quindi, se si dice che il reddito va calcolato con gli stessi criteri della complementare, si dovrà poi ridividere per 3 la somma che verrà indicata. Il che è un assurdo. Allora i 2 milioni di lire che proponevo io, debbono diventare al massimo un milione. Infatti, se si dà l'esenzione di un milione, siccome il reddito terreni è rivalutato di sole 12 volte, in realtà si esentano 5 milioni; e mi pare che sarebbe sufficiente.

PRESIDENTE. E per i fabbricati, a quanto vorrebbe limitare l'esenzione?

FERRI. A due milioni.

ELKAN, *Relatore*. La nuova formulazione dell'articolo 9 è stata frutto di lunga elaborazione, perché, quando si entra in materia fiscale, le complicazioni sono notevoli e gli argomenti diventano sempre più complessi. Con le modifiche che, ora, l'onorevole Ferri intende apportare, si viene a modificare profondamente l'accordo intervenuto in Comitato ristretto. Infatti, si può convenire, per gli argomenti che sono stati adottati, di modificare da 4 a 2 milioni di lire il limite di esenzione per i terreni; ma per quello che riguarda i fabbricati non possiamo accettare l'impostazione dell'onorevole Ferri.

PRESIDENTE. Quindi ella, come Relatore, accetterebbe i 2 milioni di lire per i terreni e manterrebbe fermi i 4 milioni di lire per i fabbricati e i 10 milioni di lire per la complementare.

Invece, l'onorevole Ferri, ai fini dell'imposta sui terreni e sui fabbricati, vorrebbe mandare esente un reddito complessivo di solo

1 milione di lire per i primi e di 2 milioni di lire per i secondi...

FERRI. Debbo dichiarare che, anche questa formula mi lascia dei dubbi, in quanto una famiglia che goda di un milione di lire di reddito terreni ha l'esenzione completa; una famiglia che abbia un milione di reddito-terreni e 2 milioni di lire di reddito-fabbricati, beneficia completamente sia dell'esenzione dell'imposta terreni, sia dell'esenzione dell'imposta fabbricati? In caso affermativo, andremo ad esentare diecine e diecine di milioni!

ELKAN, *Relatore*. C'è sempre il limite dei 10 milioni di complementare.

FERRI. Ma questa è una condizione soggettiva.

QUINTIERI. Le leggi sulle famiglie numerose hanno sempre ricalcato i criteri che noi abbiamo seguito anche in questa proposta di legge. Così le leggi del 1928, del 1940, del 1944...

FERRI. Erano i tempi in cui si prescriveva anche il matrimonio obbligatorio per essere assunti agli impieghi dello Stato! I criteri oggi sono alquanto diversi.

QUINTIERI. Nel 1946 e nel 1947 non c'erano queste preoccupazioni e, soprattutto, non c'erano nel 1956 quando, in sede di legge Tremelloni, abbiamo approvato la rivalutazione da 1 a 40. Inoltre, allo scadere della precedente legislatura abbiamo approvato una esenzione, in quella misura, sia per i terreni sia per i fabbricati. Perciò, non vedo la ragione per cui, dovremmo fare un passo indietro. Stabilire ora, una esenzione pari alla metà di quello che avevamo già approvato un anno e mezzo fa, mi pare sia eccessivo. Il criterio è stato sempre quello di determinare l'abbattimento alla base sulle singole imposte. Accettando il criterio del collega Sannicolò, già abbiamo fatto una profonda innovazione alla legislazione in atto, in quanto abbiamo fissato il limite di 10 milioni di lire per la complementare.

PRESIDENTE. Onorevole Quintieri, sul limite di 10 milioni di lire di reddito complessivo accertato ai fini della complementare mi sembra che tutti si sia d'accordo. La difficoltà, ora, consiste nel chiarire se, quando vi sia una pluralità di redditi, uno per i fabbricati e l'altro per i terreni, questi si sommino o meno.

VILLA GIOVANNI. Considerato che la discussione di stamane ci ha portati a chiarire molte cose e preoccupato come sono che non si finisca, alla fine, ad esentare redditi veramente troppo elevati, penso sarebbe opportuno riesaminare un po' più seriamente la proposta dell'onorevole Sannicolò, quella,

cioè, di limitare l'esenzione sulla imposta terreni solo ai coltivatori diretti. In questo caso, infatti, ogni preoccupazione verrebbe a cessare perché se l'agevolazione riguarda la famiglia di un coltivatore diretto, noi possiamo provvedere con tranquillità di coscienza. Insisterei, quindi, su questa proposta.

FERRI. Ho la precisa impressione che questa materia sia di competenza primaria della Commissione finanze e tesoro. Io insisto, comunque, per un milione di lire.

PRESIDENTE. La sua proposta, quindi, sarebbe questa: le famiglie numerose hanno diritto ad una riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati, in modo da mandare esente un reddito complessivo di 1 milione di lire per la prima e di 2 milioni di lire per la seconda. È questa la sua proposta onorevole Ferri?

FERRI. Di un milione di lire anche per i fabbricati!

ELKAN, *Relatore*. Se andiamo avanti con questo sistema ne saranno danneggiate le famiglie numerose!

FERRI. Il congegno è tale per cui se una famiglia numerosa ha un reddito complessivo derivante da vari cespiti può benissimo arrivare fino ad una esenzione di 10 milioni! E, secondo la proposta dell'onorevole Relatore, se una famiglia ha per esempio un reddito di 2 milioni di lire in terreni, 4 milioni di lire in fabbricati e un reddito di ricchezza mobile perché magari il capo-famiglia esercita la professione di medico o avvocato, finisce per beneficiare di tutte queste esenzioni! Siete veramente larghi!

PRESIDENTE. L'onorevole Villa Giovanni ha proposto il seguente emendamento: « Le facilitazioni previste dalla presente legge per l'imposta terreni si intendono limitate a favore delle famiglie dei coltivatori diretti ».

Chiedo all'onorevole Elkan di esprimere la sua opinione sull'emendamento.

ELKAN, *Relatore*. Sono contrario. Agevolazioni ai coltivatori diretti sono state concesse e se ne stanno concedendo anche oggi, ed è più che giusto, ma farne una categoria privilegiata — quale essa è già per esenzioni che sono in atto nella legislazione vigente — anche in questo caso, non mi sembra né giusto né opportuno. In ogni modo gradirei sentire anche il parere del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono favorevole all'accoglimento del testo predisposto dal Comitato ristretto e, pertanto, propongo che esso venga sottoposto all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione degli emendamenti che sono stati presentati. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto al primo comma dell'articolo 9 del deputato Ferri:

« All'articolo 9 le parole da: redditi accertati... a 4 milioni, sono sostituite dalle seguenti: redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati, in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire un milione per l'imposta sui terreni e di lire un milione per l'imposta sui fabbricati ».

(Non è approvato).

Pongo, quindi, in votazione l'altro emendamento subordinato sempre dell'onorevole Ferri:

« Al primo comma dell'articolo 9 le parole da: redditi accertati... a 4 milioni, sono sostituite dalle seguenti: redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati, in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire 1 milione per l'imposta sui terreni e di lire due milioni per l'imposta sui fabbricati ».

(Non è approvato).

Pongo, ora, in votazione il primo comma dell'articolo 9 nella formulazione proposta dal Relatore:

« I contribuenti aventi effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, in aggiunta alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e delle altre previste dalle vigenti leggi hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di 4 milioni di lire ».

Lo pongo in votazione ricordando che su questo testo vi è il parere favorevole dell'onorevole Relatore e del Governo.

(È approvato).

Pongo, ora, in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Villa Giovanni.

« Le facilitazioni previste dalla presente legge per l'imposta terreni si intendono limitate a favore delle famiglie dei coltivatori diretti ».

(Non è approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Pongo, quindi, in votazione il secondo comma dell'articolo 9:

« Tale esenzione compete nel caso in cui il reddito complessivo della famiglia, accertato ai fini dell'imposta complementare, non superi i 10 milioni di lire ».

(È approvato).

FERRI. Osservo che in questo testo si parla di esenzione del reddito complessivo di lire 4 milioni ma non è detto ai fini delle imposte erariali. Se noi diciamo che si riduce il reddito, come si fa, poi, ad applicare la sovrimposta? A meno che non si introduca la precisazione che questa esenzione vale solo ai fini erariali.

QUINTIERI. Questa esenzione si riferisce esclusivamente alle imposte erariali. Onorevole Ferri, noi riteniamo di essere, anche con questa formulazione, su questo terreno. Ma, se vogliamo chiarirlo facciamolo pure.

FERRI. Facciamolo senz'altro perché se si toglie l'imposta cade la sovrimposta.

PRESIDENTE. Bisognerebbe allora precisare che le esenzioni riguardano soltanto le imposte erariali e non quelle locali o comunali. Onorevole Quintieri proponga un emendamento.

QUINTIERI. La formula potrebbe essere: « Tali esenzione non si applicano alle sovrimposte comunali e provinciali ».

FERRI. Sarebbe più corretto dire: « Le predette riduzioni del reddito non sono applicate in sede di sovrimposte comunali e provinciali ».

PRESIDENTE. La formula è migliore. Pongo allora in votazione questo emendamento aggiuntivo:

« Le predette riduzioni del reddito non sono applicate in sede di sovrimposte comunali e provinciali ».

(È approvato).

L'articolo 9 rimane pertanto così formulato:

« I contribuenti aventi effettivamente a carico sette o più figli di nazionalità italiana compresi i figli legittimali e quelli naturali riconosciuti, in aggiunta alle agevolazioni fiscali previste dagli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e delle altre previste dalle vigenti leggi, hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di lire 4 milioni di lire.

Tale esenzione compete nel caso in cui il reddito complessivo della famiglia, accertato

ai fini dell'imposta complementare, non superi i 10 milioni di lire.

Le predette riduzioni del reddito non sono applicate in sede di sovrimposte comunali e provinciali ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 10. Ne do lettura:

« Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative, di cui all'articolo precedente, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque, cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

ELKAN, *Relatore*. Al testo di questo articolo 10 si rende necessaria una modifica di forma. Le parole « di cui all'articolo precedente » vanno soppresse in quanto non più necessarie essendo stato modificato il precedente articolo 9.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il mantenimento delle parole: « di cui all'articolo precedente ».

(Non sono approvate).

L'articolo 10 rimane pertanto così formulato:

« Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque, cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo al successivo articolo 11. Non essendo stati presentati emendamenti lo pongo in votazione:

« Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunta la qualità di capo famiglia e che abbia a carico non meno di 5 fratelli con lui conviventi ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

Passiamo all'articolo 12:

« Nelle successioni per causa di morte che si devolvono esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia numerosa l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta a un quarto nel caso che vi siano 7 o più figli e alla metà nel caso che vi siano almeno 5 figli conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti ».

Il Relatore ha presentato il seguente articolo sostitutivo elaborato in sede di Comitato ristretto:

« Nelle successioni dirette per causa di morte che si devolvano esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia in cui vivono 5 o più figli, l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta ad un quarto, sempre che il valore totale dell'asse ereditario non superi gli 80 milioni ».

FERRI. Debbo fare due osservazioni. La prima riguarda l'importo degli 80 milioni. L'altra riguarda la formulazione che mi sembra molto equivoca. Al posto delle parole: « delle successioni dirette », io metterei: « tra ascendenti e discendenti ».

RUSSO SPENA. Nel codice non esiste la dizione « successioni dirette », ma solo la dizione « tra ascendenti e discendenti ». Quindi, dal punto di vista tecnico, l'osservazione dell'onorevole Ferri è esatta.

PRESIDENTE. Nel codice civile sono indicate queste categorie successibili: i discendenti legittimi, gli ascendenti legittimi, i collaterali, i figli naturali, il coniuge. Ora ci vogliamo riferire a tutte queste categorie o soltanto ai discendenti legittimi ed agli ascendenti legittimi?

FERRI. Soltanto agli ascendenti e discendenti.

PRESIDENTE. Allora è bene dire: « Nelle successioni per causa di morte in favore di ascendenti e discendenti... ».

FERRI. Avviene talvolta che in una famiglia numerosa i genitori provvedano, prima della loro morte, con donazioni a ripartire il patrimonio tra i figli. Fiscalmente la donazione ha lo stesso regime della successione. Ora, in questo caso, bisognerebbe estendere il beneficio previsto da questa legge anche alle donazioni.

QUINTIERI. Ma ammettendo anche le donazioni, non resterebbe più l'altro criterio della convivenza che noi stabiliamo nella legge. Noi vogliamo dare il beneficio fiscale ai componenti della famiglia che convivono as-

sieme al momento della morte del *de cuius*, mentre con un atto tra vivi il figlio, dopo la donazione, può uscire dalla famiglia.

FERRI. È giusto, quindi ritiro la mia osservazione.

PRESIDENTE. A questo punto della discussione l'articolo andrebbe così formulato:

« Nelle successioni per causa di morte a favore di ascendenti e discendenti, le quali si devolvano esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia, in cui convivono cinque o più figli, l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta ad un quarto, sempre che il valore totale dell'asse ereditario non superi gli 80 milioni ».

FERRI. Mi pare che con questa formula si resti nell'equivoco. Che cosa si vuol dire con la frase « che si devolvono esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia in cui convivono cinque o più figli »?

RUSSO SPENA. Si potrebbe dire: « a favore degli ascendenti e discendenti conviventi ».

QUINTIERI. Ci può essere il caso di una successione testamentaria, in cui il *de cuius* lascia una parte del patrimonio alla famiglia e la disponibile ad altri. Non vogliamo far godere del beneficio della legge anche gli altri.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma la formulazione di cui ha dato lettura il presidente significa che il beneficio si applica quando tutto l'asse ereditario esistente viene lasciato nell'ambito della famiglia. Invece, secondo quello che dice adesso l'onorevole Quintieri, se l'asse ereditario viene distribuito e nell'ambito della famiglia e fuori della famiglia, il beneficio si applica soltanto alla parte che rimane nella famiglia. Con la parola « esclusivamente » tutto questo appare assai vago.

RUSSO SPENA. Teniamo presente che il termine « famiglia » indica un concetto astratto, che definiamo di volta in volta, concretamente, secondo la legislazione. Per una legge « famiglia » è una cosa, secondo un'altra legge è una cosa diversa. Sotto il profilo agrario, anche il servo o domestico rientra nella famiglia. Per la legge sulle proroghe, il termine « famiglia » risponde ad un altro concetto. Quindi, dicendo « famiglia », non diciamo niente. Invece, con la dizione « Nelle successioni per causa di morte tra ascendenti e discendenti conviventi » si ha una norma precisa.

PRESIDENTE. Bisogna aggiungere: « purché i figli non siano meno di cinque ». Quindi la formulazione dell'articolo potrebbe essere

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

questa: « Nelle successioni per causa di morte fra ascendenti e discendenti, purché i figli conviventi non siano in numero inferiore a 5, l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta ad un quarto, sempre che il valore totale dell'asse ereditario non superi gli 80 milioni di lire ».

FERRI. Ho ancora un dubbio. Facciamo l'ipotesi di una famiglia — e ve ne sono tra i contadini — in cui vi siano due fratelli sposati, uno con tre, l'altro con quattro figli, come somma sono 7. Si applica nel caso questa esenzione?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io direi che sia necessario fissare dei punti precisi. Primo punto: successione fra genitori e figli e viceversa; secondo punto: convivenza di almeno 5 figli e, terzo punto (sul quale dovremmo essere d'accordo): i vantaggi che stiamo per determinare riguardano solo quella parte dell'asse ereditario che ha per destinazione questo ambito di convivenza. Ultimo punto: bisogna trovare la formulazione!

PRESIDENTE. Rileggo allora il testo originale dell'articolo 12 al fine di individuarne bene i concetti:

« Nelle successioni per causa di morte — e noi diciamo ora: fra ascendenti e discendenti — che si devolvono esclusivamente nell'ambito dei componenti di una famiglia numerosa l'imposta sul valore globale dell'asse è ridotta ad un quarto nel caso che vi siano 7 o più figli e alla metà nel caso che vi siano almeno 5 figli (e diciamo adesso: almeno 5 figli conviventi) ».

FERRI. Questa formulazione dell'articolo 12, comunque, non mi soddisfa. Ho già fatto l'esempio di una famiglia in cui i figli siano a loro volta genitori; cioè più nuclei familiari ma componenti la stessa famiglia: il caso dei due figli che hanno preso moglie, che abbiano figli e che convivano sotto lo stesso tetto del padre e della madre.

VERONESI. A me sembra che questo vincolo del mantenimento del patrimonio familiare valga quando i membri discendenti non siano autosufficienti. Perché, se sono autosufficienti non c'è affatto motivo di conservarlo. Quindi, penso sia bene che questo termine « conviventi » venga completato con un « a carico ».

FERRI. Il fatto che siano a carico o meno, secondo me, non si deve dirlo, altrimenti si apre un problema che non si risolve più, e che, poi, andrebbe a danno dei contadini che a quindici anni già lavorano creando delle

notevoli difficoltà interpretative del concetto di « a carico ».

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io direi: « Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto qualora la successione si verifichi fra genitori e figli e questi siano almeno cinque e conviventi ».

Quanto all'istituto della rappresentazione, poi, questo è una norma di carattere generale per cui ci vorrebbe una norma contraria per dire che esso non si applica.

FERRI. Però qui, legiferando nel campo fiscale, io lo direi.

QUINTIERI. La questione è, peraltro, delicata. Si può comunque aggiungere: « anche i figli del figlio premorto ». E sarebbe giusto.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per me, ripeto, confermo la mia proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni o emendamenti pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 12 nella formulazione suggerita dall'onorevole Sottosegretario:

« Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto qualora la successione si verifichi tra genitori e figli e questi siano almeno cinque e conviventi ».

(È approvato).

Passiamo ora a definire il concetto di « figli » prendendo come base la formula del secondo comma del testo originario dell'articolo. Ne do lettura: « Sono da computarsi nel numero dei figli, oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti ».

QUINTIERI. Io aggiungerei anche i figli del figlio premorto.

FERRI. Sono d'accordo di considerare anche il figlio premorto, ove questi abbia lasciato figli conviventi con il *de cuius*.

PRESIDENTE. Quindi la formulazione del secondo comma potrebbe essere questa: « Sono da computarsi nel numero dei figli oltre i legittimi e i legittimati, anche i naturali riconosciuti, nonché i figli premorti che abbiano lasciato figli conviventi con il *de cuius* ».

SANNICOLÒ. Inoltre, bisogna aggiungere ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti, anche gli affiliati e gli adottivi.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A parte alcune mie perplessità sulla formula suggerita dal nostro Presidente, ri-

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

terrei più opportuno fare una precisa elencazione delle persone da comprendersi nel novero dei figli.

PRESIDENTE. Allora il testo potrebbe essere questo:

« Sono da computarsi nel numero dei figli: i legittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottivi, gli affiliati, nonché i figli premorti che abbiano lasciato figli conviventi con il dante causa ».

Se non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Dobbiamo, ora, passare alla seconda parte del testo sostitutivo dell'articolo 12 proposto dal Relatore ed elaborato dal Comitato ristretto, che si riferisce alla indicazione dei limiti entro i quali tale beneficio può aver luogo.

Do lettura del testo: « Il beneficio compete ove il valore dell'asse ereditario non superi gli 80 milioni di lire ».

FERRI. Teniamo presente che lo scaglione della tassa globale va fino a 75 milioni e poi passa a 100 milioni di lire. Per evitare confusioni, sarebbe bene limitarsi a 75 milioni di lire.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione quest'ultimo comma:

« I predetti benefici competono nel caso in cui il valore totale dell'asse ereditario non superi i 75 milioni di lire ».

(È approvato).

COLITTO. Dovremmo fissare anche un altro concetto: che la riduzione riguarda soltanto la parte spettante ai figli o a chi li rappresenta.

SCALFARO. *Sottosegretario di Stato per l'interno.* È già sottinteso nella formulazione che è stata approvata. Avendo detto che nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale è ridotta ad un quarto, quando la successione si verifica tra genitori e figli, è evidente che il beneficio è limitato ai figli.

COLITTO. Ho un altro dubbio. Io ritengo che si debba precisare che la convivenza dei nipoti con gli zii, nel caso che il padre sia premorto, deve sussistere al momento dell'apertura della successione. Potrebbero essere conviventi al momento in cui è morto il padre e non essere più conviventi al momento della successione del *de cuius*.

PRESIDENTE. È evidente che ci riferiamo alla convivenza al momento della successione.

Pongo quindi in votazione l'articolo 12 nella sua formulazione coordinata:

« Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo non supera i 75 milioni di lire e la successione si apre fra genitori e figli e questi sono almeno cinque e conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli: i legittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottati, gli affiliati, nonché i figli premorti che abbiano lasciato prole convivente con il dante causa ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13 sul quale non sono stati presentati emendamenti:

« Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrono le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione della imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa o, rispettivamente, a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati col presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel

caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Chiedo l'autorizzazione di coordinare il testo del provvedimento e, data la varietà e complessità della materia, di suddividerlo in titoli. Se non vi sono osservazioni può restare così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(La seduta sospesa alle ore 10,55 è ripresa alle ore 11,05).

PRESIDENTE. Da lettura del testo coordinato e pongo in votazione i seguenti articoli divisi per titoli:

TITOLO I

AGEVOLAZIONI NELL'ACCESSO AL LAVORO E ALLA CASA

ART. 1.

Nell'avviamento degli allievi ai corsi di addestramento professionale è riservato ai componenti le famiglie numerose un posto per ogni dieci o frazione di dieci; ai fini della presente disposizione sono considerate numerose le famiglie che comprendono almeno cinque figli viventi e a carico o caduti in guerra o per causa di lavoro. Per usufruire di tale quota di riserva l'interessato deve indicare nella domanda di ammissione di possedere il relativo requisito specifico.

Nel caso che, per difetto di requisiti generici o per mancanza di domande, la quota di riserva non venga coperta in uno o più corsi, viene effettuata la compensazione sugli altri corsi dello stesso esercizio finanziario.

(È approvato).

ART. 2.

Gli Uffici di collocamento annotano sugli elenchi degli apprendisti, di cui all'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, le qualità di componente di famiglia numerosa per coloro che, avendo i requisiti di cui al precedente articolo, ne facciano domanda.

Nelle assunzioni degli apprendisti i datori di lavoro debbono comprendere un lavoratore, di cui al precedente comma, per ogni dieci assunti o frazione di dieci superiore a due. Ai fini dell'applicazione di tale percentuale più richieste dello stesso datore di lavoro, successive nel tempo, si sommano.

(È approvato).

ART. 3.

Salvo quanto previsto dagli articoli precedenti, nulla è innovato alle disposizioni in vigore in materia di condizioni di priorità negli impieghi e nel lavoro per i casi di famiglie numerose.

(È approvato).

ART. 4.

Gli Enti aventi per fine la edilizia popolare sono tenuti ad includere nei programmi costruttivi alloggi di non meno di quattro camere, o di tre camere qualora vi sia ampia cucina, nella proporzione di uno su ogni dieci o frazione di dieci; tale percentuale opera in campo provinciale.

Gli alloggi di cui al precedente comma sono destinati con diritto di precedenza alle famiglie numerose, che comprendono almeno sette componenti.

Nell'assegnazione di tutti gli alloggi di quattro o più camere già costruiti che si rendono disponibili le famiglie numerose hanno diritto di precedenza.

Un decimo dei contributi statali alle cooperative edilizie è riservato a quelle composte esclusivamente dai capi famiglie numerose, purché ne facciano domanda.

(È approvato).

TITOLO II.

AGEVOLAZIONI IN MATERIA SCOLASTICA

ART. 5.

Dopo il primo comma dell'articolo 16 della legge 9 agosto 1954 n. 645, è aggiunto il seguente:

« L'esonero e il semiesonero sono concessi, in ogni caso, alle famiglie numerose il cui reddito globale non è soggetto a tassazione per la imposta complementare ».

(È approvato).

ART. 6.

All'articolo 19 della legge 9 agosto 1954, n. 645, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli studenti appartenenti alle famiglie di cui all'articolo 16 hanno titolo preferenziale per l'ammissione a posti gratuiti nei Convitti nazionali e per l'ammissione in istituti convenzionati ».

(È approvato).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

TITOLO III.

AGEVOLAZIONI RELATIVE
AGLI OBBLIGHI MILITARI

ART. 7.

I numeri 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico delle leggi sul reclutamento 24 febbraio 1938, n. 329, sono sostituiti dai seguenti:

« 1°) primogenito di famiglia che abbia avuto 7 o più figli di nazionalità italiana, dei quali almeno 5 siano ancora a carico;

2°) figlio di genitori che abbiano avuto almeno altri figli 4, nati vivi e vitali, di nazionalità italiana, anche se deceduti, a condizione che almeno due abbiano prestato o prestino il servizio militare ».

(È approvato).

ART. 8.

All'articolo 128 del testo unico predetto, sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 novembre 1947, n. 1624, concernente la facoltà del Ministro della difesa di dispensare dal compiere la ferma di leva, è aggiunta la seguente lettera:

« f) arruolati, ai quali sia applicabile l'invio in congedo anticipato a termini dell'articolo 85 del testo unico ».

(È approvato).

TITOLO IV.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

ART. 9.

I contribuenti aventi a carico effettivamente sette o più figli di nazionalità italiana, compresi i figli legittimati e quelli naturali riconosciuti, in aggiunta alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 32 e 33 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e delle altre previste dalle vigenti leggi, hanno diritto alla riduzione proporzionale dei redditi accertati ai fini delle imposte sui terreni e sui fabbricati in modo da mandare esente un reddito complessivo di 4 milioni di lire.

Tale esenzione compete nel caso in cui il reddito complessivo della famiglia, accertato ai fini della imposta complementare, non superi i 10 milioni di lire.

Le predette riduzioni del reddito non sono applicate in sede di sovrimposte comunali e provinciali.

(È approvato).

ART. 10.

Ai fini delle esenzioni ed agevolazioni previste dalle disposizioni legislative, il secondo comma dell'articolo 30 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384, è sostituito dal seguente:

« L'esenzione compete nella misura della metà quando il numero dei figli che si trovano nelle condizioni sopra indicate non è inferiore a cinque, cessa quando tale numero si riduce a meno di cinque ».

(È approvato).

ART. 11.

Le esenzioni e le agevolazioni previste negli articoli precedenti, in caso di morte dei genitori, continuano a competere a favore del figlio che abbia assunta la qualità di capo famiglia e che abbia a carico non meno di 5 fratelli con lui conviventi.

(È approvato).

ART. 12.

Nelle successioni per causa di morte l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario è ridotta ad un quarto quando il valore complessivo dell'asse non supera i 75 milioni di lire e la successione si apre fra genitori e figli e questi sono almeno cinque e conviventi.

Sono da computarsi nel numero dei figli: i legittimi, i legittimati, i naturali riconosciuti, gli adottati, gli affiliati, nonché i figli premorti che abbiano lasciata prole convivente con il dante causa.

(È approvato).

ART. 13.

Gli atti di acquisto della casa, se di tipo popolare ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del fondo rustico, destinati rispettivamente all'abitazione o al lavoro della famiglia, sono soggetti a registrazione e trascrizione a tassa fissa, quando l'acquirente abbia 7 o più figli a carico ed il suo reddito globale non sia soggetto a tassazione per imposta complementare. La tassa è applicata con aliquota proporzionale ridotta alla metà, quando l'acquirente abbia almeno cinque figli a carico.

Le stesse agevolazioni sono accordate, per gli atti di acquisto del terreno su cui venga fabbricata la casa destinata ad abitazione della famiglia, quando ricorrano le condizioni del precedente comma e quando la costruzione venga iniziata entro un anno dall'acquisto ed ultimata entro i due anni successivi.

Per la costruzione della casa destinata ad abitazione della famiglia e per le costruzioni rurali a servizio del fondo destinato al lavoro della famiglia, quando ricorrono le condizioni previste nei precedenti commi, è accordata l'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali da costruzione. I contratti di appalto per tali costruzioni sono registrati a tassa fissa, o rispettivamente a tassa proporzionale ridotta alla metà, a seconda che si tratti di famiglia con sette figli o più o di famiglia con almeno cinque figli a carico.

I benefici accordati con il presente articolo vengono revocati quando la casa o il fondo rustico vengano rivenduti entro cinque anni dall'acquisto o entro il termine medesimo cessino di essere destinati alla abitazione o al lavoro della famiglia dell'acquirente o la casa perda la caratteristica di casa popolare. Nel caso previsto dal secondo comma, il termine si computa dalla data dell'ultimazione della costruzione.

(*E approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Distribuzione di grano a categorie di bisognosi (Urgenza) (1882).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (1882). La V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Russo Spena, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO SPENA, *Relatore*. Per la terza volta in questa legislatura, il Ministero degli interni ci fa sapere che nei silos dello Stato ci sono giacenze di frumento in eccedenza al normale fabbisogno dell'industria molitoria e propone, quindi, con questo disegno di legge, la distribuzione di dette giacenze alle popolazioni che sono state colpite dalle recenti ed eccezionali avversità atmosferiche.

Pertanto, il disegno di legge prevede che per l'assistenza invernale ai bisognosi sia autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano provenienti da vecchi raccolti, riscontrati non più idonei ad una ulteriore prolungata conservazione.

Nei mesi passati la nostra Commissione ha già approvato altri provvedimenti di questo genere e ci siamo trovati d'accordo sia sul provvedimento in se quanto sul modo di distribuzione di questo grano.

Secondo il disegno di legge in esame il grano verrà dal Ministero degli interni ripartito tra le province della Repubblica, in conformità del disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 agosto 1954, n. 968, e sarà distribuito tra gli E.C.A. delle rispettive province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento; il resto tra gli enti e le istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

Questi criteri sono stati già accolti nelle altre occasioni, quando discutemmo analoghi disegni di legge per cui propongo che la Commissione approvi questo disegno di legge senza modifiche.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ringrazia del voto che la Commissione sta per esprimere. Debbo solo ricordare che in alcune dichiarazioni fatte dal Presidente del Consiglio alla Camera, da tutte le parti, compresa l'opposizione, venne sollecitato questo provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni o emendamenti, metterò successivamente in votazione:

ART. 1.

Per l'assistenza invernale ai bisognosi è autorizzata la cessione gratuita di quantitativi di grano della gestione di ammasso obbligatorio provenienti da vecchi raccolti riscontrati non più idonei ad ulteriore prolungata conservazione.

Detta cessione avverrà entro i limiti che saranno stabiliti dal Comitato interministeriale della ricostruzione fino al massimo di 2 milioni di quintali di prodotto e previ accertamenti tecnici ed igienici eseguiti presso i magazzini e nei depositi dai competenti organi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(*E approvato*).

ART. 2.

I quantitativi di grano ceduti ai sensi del precedente articolo, saranno ritirati franco magazzino ammasso.

Alle operazioni di ritiro e di distribuzione provvederà l'Amministrazione dell'interno e l'onere relativo graverà sugli stanziamenti della predetta Amministrazione.

(*E approvato*).

III LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 22 GENNAIO 1960

ART. 3.

Il grano ceduto verrà dal Ministero dell'interno ripartito tra le province della Repubblica in conformità al disposto dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

I prefetti distribuiranno il quantitativo assegnato fra gli E. C. A. delle rispettive province fino alla concorrenza di almeno il 50 per cento ed il rimanente tra gli Enti e le Istituzioni di assistenza e beneficenza pubblica.

(È approvato).

Il disegno di legge viene votato subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

QUINTIERI ed altri: « Provvedimenti a favore delle famiglie numerose » (208):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e sul disegno di legge:

« Distribuzione di grano a categorie di bisognosi » (1882):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Angelini Ludovico, Bisantis, Borin, Colitto, Conci Elisabetta, Dal Canton Maria Pia, D'Ambrosio, Elkan, Ferri, Gagliardi, Gaspari, Gaudioso, Guidi, Leone Francesco, Mattarelli Gino, Pintus, Preziosi Costantino, Pucci Ernesto, Pavan, Riccio, Russo Spena, Sannicolò, Schiavetti, Sciolis, Simonacci, Toros, Veronesi, Vestri, Villa Giovanni, Vincelli e Zurini.

La seduta termina alle 11,15.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI